Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 20 agosto 1926** — **Numero 193**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S Benetta* — Benevento: *E Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta* — Catanzaro: *V Scaglione.* — Chieti: *F Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria, Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P Schiavone* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A Zaculti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L d'Ignazio* — Torino: *F Casanova e C.: Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A L.I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L Cappellin* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1684.**

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. **1369.**

Regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 74 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, numero 1950, sul diritto di autore;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per le finanze, per l'istruzione e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Oggetto e contenuto del diritto.

Art. 1.

Per le opere pubblicate o eseguite anonime o con pseudonimo, la dichiarazione di rivelazione del nome dell'autore, a mente del combinato disposto degli articoli 14 e 29, comma 3°, del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, deve essere fatta all'Ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero dell'economia nazionale, dall'autore o da un suo procuratore speciale; accompagnata dalla presentazione di un esemplare dell'opera, o, se ciò non sia possibile, dalla indicazione degli elementi atti a identificarla.

Della dichiarazione è redatto verbale, di cui è data copia al dichiarante; e ne è inserita notizia nel Bollettino dell'Ufficio.

L'autore che abbia fatto la dichiarazione di rivelazione, deve, inoltre, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai suoi aventi causa, diretti ed anche indiretti, quando gli siano noti.

Art. 2.

L'autore che intenda valersi della facoltà di ritirare la propria opera dal commercio, deve notificare il suo intendimento agli editori, agli stampatori ed a coloro che a lui risultino avere acquistato il diritto di vendere gli esemplari dell'opera o di eseguirla, rappresentarla o altrimenti diffonderla.

L'autore deve, altresì, farne dichiarazione, verbale o scritta, all'Ufficio della proprietà intellettuale; e notizia della dichiarazione sarà inserita dall'Ufficio stesso nel relativo Bollettino e fatta pubblicare a spese dell'autore in almeno due dei giornali quotidiani di maggiore diffusione nel Regno. Tale notizia vale come formale comunicazione per coloro ai quali non sia prescritta la notificazione diretta.

Entro il termine che sarà indicato dall'autore della notificazione e nella dichiarazione menzionata nei precedenti commi, per il ritiro dell'opera dal commercio, e che non potrà essere in nessun caso di durata inferiore ad un anno dalla data della pubblicazione della dichiarazione nel Bollettino dell'Ufficio della proprietà intellettuale, a norma del comma precedente, gli interessati potranno fare opposizione, convenendo l'autore davanti la competente autorità giudiziaria del Regno.

Art. 3.

Il compenso per la riproduzione in antologie ad uso scolastico di brani di opere di autore, a norma dell'art. 22 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, deve essere convenuto fra le parti o stabilito dal direttore dell'Ufficio della proprietà intellettuale prima che la riproduzione abbia luogo.

Il direttore dell'Ufficio suindicato, previa comunicazione all'autore della somma offerta (se non risulti già a lui nota) stabilisce la misura del compenso sulla base delle notizie e dei documenti che gli siano presentati dalle parti o che egli loro richiede o comunque si procuri.

Se tutti gli interessati, d'accordo, intendano invocare la determinazione della misura del compenso da parte del direttore suddetto, essi debbono presentare istanza scritta. Se soltanto alcuni ne invochino la determinazione, il direttore provvede ad informarne gli altri.

La misura del compenso, così determinata, su istanza di tutti gli interessati, è per tutti obbligatoria.

Art. 4.

La richiesta per la proibizione della rappresentazione o della esecuzione di un'opera, a termine dell'art. 23 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, deve essere presentata, per iscritto, al Prefetto della Provincia almeno otto ore prima di quella annunciata o altrimenti accertata per l'inizio della rappresentazione o della esecuzione.

Qualora sia contestato il diritto del richiedente, il Prefetto decide provvisoriamente sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a lui sottoposti permettendo o vietando la rappresentazione o la esecuzione, riservato alle parti l'adito all'autorità giudiziaria e salva al Prefetto la facoltà di denunciare all'autorità giudiziaria il richiedente, ove concorrano gli estremi del reato previsto dall'art. 63 del citato Regio decreto-legge.

CAPO II.

Durata del diritto di autore.

Art. 5.

Agli effetti del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, la data della prima pubblicazione, esecuzione, rappresentazione, diffusione od esposizione in pubblico di un'opera può essere provata con qualunque mezzo.

Art. 6.

Ogni rappresentazione od esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di un'opera musicale che sia caduta nel pubblico dominio a termine del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, o delle convenzioni, dei trattati e degli accordi fra l'Italia e gli altri Stati, è soggetta al pagamento del diritto demaniale stabilito dall'art. 34 del citato Regio decreto-legge, anche se la rappresentazione od esecuzione abbia luogo in una nuova traduzione o riduzione o rifacimento, salvi restando gli eventuali diritti dell'autore della traduzione, della riduzione o del rifacimento.

Art. 7.

Per le esecuzioni musicali (vocali, istrumentali, radiofoniche o meccaniche di qualsiasi natura) che abbiano luogo in sale di concerto o di caffè-concerto, in teatri di varietà, in cinematografi od altri locali simili, ovvero all'aperto, il programma delle opere o dei pezzi staccati, oggetto della esecuzione, deve essere compilato per iscritto, prima della esecuzione od immediatamente dopo, e consegnato o trasmesso, sempre a cura e responsabilità di chi dirige la esecuzione, all'Ufficio o alla persona incaricata della riscossione del diritto demaniale, al più tardi nel giorno successivo allo spettacolo o trattenimento.

Nel caso d'inadempimento dell'obbligo, il Prefetto può vietare che le esecuzioni si ripetano, salva, inoltre, l'applicazione delle pene comminate dall'art. 61, in relazione alla lettera *d)*, del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, ove sia il caso.

Art. 8.

Il diritto demaniale stabilito dall'art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, è computato secondo le norme seguenti:

A) *Rappresentazione delle opere di qualsiasi specie, adatte a pubblico spettacolo.*

Quando fanno parte dello spettacolo opere italiane o straniere, tutte cadute nel pubblico dominio a termine della legge italiana o delle convenzioni, dei trattati e degli accordi fra l'Italia e altri Stati, il diritto demaniale del 5 per cento si computa sull'intero introito lordo, costituito dall'importo dei biglietti d'ingresso, dei posti di ogni natura e dei palchi affittati, nonchè dal ricavo degli addobbi e dei cuscinaggi, dalle quote di abbonamento e dalle dotazioni, dai sussidi o contributi, corrisposti da privati oblatori, da Amministrazioni pubbliche o da altri Enti. I palchi di proprietà privata, eventualmente esistenti, concorrono alla formazione dell'introito lordo nella misura stabilita dall'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276; e il diritto demaniale del 5 per cento sulla quota corrispondente dell'introito deve essere anticipata dall'impresa o dalla direzione o dal proprietario del teatro, salvo rimborso da parte dei palchettisti.

Quando invece lo spettacolo è costituito sia da opere soggette al diritto di autore sia da opere cadute nel pubblico dominio, il diritto demaniale si computa sulla quota dell'introito lordo, come sopra determinato, corrispondente alla parte che le opere cadute nel pubblico dominio occupano nel programma dello spettacolo.

B) *Esecuzioni musicali di qualsiasi natura e destinazione, escluse le opere teatrali.*

Per le opere o i pezzi staccati, caduti nel pubblico dominio, che siano eseguiti nei locali indicati nel precedente articolo, il diritto demaniale è determinato su di una quota dell'introito lordo, da calcolarsi come sopra, proporzionata al numero delle opere o dei pezzi di pubblico dominio che facciano parte del programma di esecuzione musicale e alla parte che tale esecuzione occupa nello spettacolo o trattenimento. L'esecuzione musicale si reputa occupare un quinto dello spettacolo o trattenimento nei cinematografi, e tre quinti nei teatri di varietà, nelle sale e scuole di ballo, thè danzanti e simili, nei caffè, negli alberghi, nei ristoranti, circoli e kursaals ed in ogni altro locale o recinto, chiuso o aperto.

Qualora per gli spettacoli o trattenimenti considerati nel presente articolo non sia possibile o sia molto difficile accertare l'introito lordo nei modi suindicati, per la minima importanza della località o per la natura dello spettacolo o del trattenimento o per il genere del locale in cui questo viene dato, l'introito lordo è valutato sulle informazioni assunte dalle pubbliche autorità, e il diritto demaniale può essere riscosso in somma fissa, corrispondente all'incirca a quanto verrebbe incassato a percentuale sul detto introito.

Art. 9.

Per l'accertamento degli incassi e per la compilazione dei relativi bordereaux ai fini dell'esazione del diritto demaniale stabilito dall'art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sono applicabili, secondo i casi, le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, per l'incasso dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti e quelle contenute nel R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, per l'incasso dei diritti erariali sui cinematografi.

Il servizio di accertamento e d'incasso del diritto demaniale di cui sopra può essere affidato dal Ministero delle finanze ad un Ente o ad un privato, con le modalità e condizioni, compresa la corrisposta di un aggio, da stabilirsi con apposita convenzione.

Art. 10.

Gli autori, Enti o istituti che aspirino a premi d'incoraggiamento, a termine dell'art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, devono farne domanda al Ministero dell'economia nazionale, il quale provvede, a mezzo dell'Ufficio della proprietà intellettuale, a raccogliere gli elementi per il giudizio sull'opera eseguita o promossa dagli aspiranti.

Il Ministro per la pubblica istruzione può di sua iniziativa segnalare al Ministro per l'economia nazionale, le opere di carattere prevalentemente artistico, scientifico o letterario, che egli ritenga meritevoli d'incoraggiamento.

Fra le opere meritevoli d'incoraggiamento debbono tenersi in considerazione preminente quelle che si connettono direttamente con l'industria teatrale.

Art. 11.

La erogazione annua della somma di L. 2,000,000, indicata nell'art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, è fatta dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere di una Commissione costituita presso il Ministero dell'economia nazionale e composta di sei membri, rappresentanti, rispettivamente, il Ministero dell'economia nazionale, il Ministero della pubblica istruzione, la Società italiana degli autori, la Corporazione del teatro e del cinematografo, la Confederazione generale fascista dell'industria e l'Associazione editoriale libraria italiana. I detti membri sono nominati per un triennio con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, e, alla scadenza, possono essere confermati nell'incarico.

Nel caso di assegnazione di premi d'incoraggiamento alle opere menzionate nell'art. 35 capoverso del suindicato decreto-legge dovrà essere sentito anche il parere del Ministro per la pubblica istruzione.

CAPO III.

Trascrizione.

Art. 12.

Chi domanda la trascrizione degli atti o delle sentenze enunciati nell'art. 51 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, deve presentare:

1° una nota, in doppio esemplare, su carta bollata da L. 3, sottoscritta dal richiedente, nella quale siano indicati il nome, cognome e la paternità di esso, il domicilio o la residenza delle parti, ovvero la denominazione e la sede se trattisi di società o di Enti morali, nonchè la natura e la data del titolo del quale si chiede la trascrizione, la specie dei diritti trasmessi e delle limitazioni e condizioni essenziali, poste alla trasmissione e risultanti dal titolo;

2° una copia autentica od autenticata del titolo di cui si domanda la trascrizione, e, nel caso di successione, una copia autentica del testamento od un atto di notorietà da cui risultino gli eredi legittimi;

3° la ricevuta dell'ufficio del registro attestante l'avvenuto pagamento della tassa erariale di L. 20, stabilito dall'art. 53 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950.

Qualora il richiedente non dichiari il proprio domicilio, o non lo abbia o non lo elegga nel Regno, il domicilio si considera eletto, a tutti gli effetti di legge, presso l'Ufficio della proprietà intellettuale.

Se la domanda sia presentata a una Prefettura o Sottoprefettura del Regno, dovrà, da questa, essere immediatamente trasmessa all'Ufficio della proprietà intellettuale, con l'attestazione della data di presentazione di essa.

Art. 13.

L'Ufficio della proprietà intellettuale, qualora trovi regolari la domanda e i documenti per la trascrizione, trascrive in apposito registro il contenuto della domanda, indicando il giorno in cui è stata presentata; e restituisce al richiedente uno degli esemplari della nota dopo aver annotato in calce ad essi gli estremi della eseguita trascrizione.

Della trascrizione è data notizia nel Bollettino dell'Ufficio.

Qualora la domanda o i documenti non siano regolari, l'Ufficio invita il richiedente a regolarizzarli, sospendendo frattanto di provvedere.

Se l'Ufficio rifiuta la trascrizione a termine dell'art. 54 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, il richiedente può proporre reclamo alla Commissione competente a pronunciarsi sui ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio della proprietà intellettuale, giusta l'art. 16 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, secondo le norme relative.

Capo IV.

Deposito delle opere e pubblicità dei registri.

Art. 14.

L'obbligo del deposito prescritto dall'art. 58 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, per le opere anonime o recanti un pseudonimo spetta a chi ha pubblicato, riprodotto, eseguito, esposto o altrimenti diffuso l'opera.

Tale obbligo non si applica agli articoli, alle monografie, alle note, ai disegni e alle vignette, inseriti in giornali, in riviste o in altre pubblicazioni periodiche.

Art. 15.

Il deposito deve essere fatto entro trenta giorni dalla pubblicazione, esecuzione, rappresentazione, diffusione od esposizione dell'opera. Se si tratta di opere che abbiano subìto un sostanziale rifacimento per effetto di aggiunte o di modificazioni, ai sensi dell'art. 26, comma terzo, del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, il termine per il deposito decorre dalla pubblicazione, esecuzione, rappresentazione, diffusione od esposizione dell'opera così aumentata o modificata.

Il deposito si esegue mediante consegna o trasmissione di un esemplare dell'opera, direttamente, all'Ufficio della proprietà intellettuale. L'Ufficio ne dà immediatamente ricevuta con apposita attestazione scritta, che deve essere consegnata al depositante o inviata al trasmittente mediante lettera raccomandata.

L'omissione del deposito è imputabile a ciascuno di coloro che vi siano obbligati; e se l'obbligato è un Ente, è imputabile al rappresentante legale di esso.

Per i giornali quotidiani, l'obbligo del deposito si adempie con la consegna o la trasmissione di un numero di essi, ogni mese, all'Ufficio della proprietà intellettuale.

Art. 16.

L'esemplare da depositare, per le opere stampate, deve portare impressi sulla copertina o sul frontespizio, oltre il nome e cognome dell'autore e il titolo dell'opera, anche l'indicazione dello stabilimento tipografico e dell'anno di pubblicazione. Le opere anonime o pubblicate con un pseudonimo devono sempre portare impressa la indicazione della ditta editrice.

Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell'esemplare devono, inoltre, essere impressi il nome e cognome dell'autore dell'opera originale, il titolo di questa e la indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione.

Art. 17.

Per le opere di pittura, di scultura o d'architettura, per i lavori d'arte grafici o plastici e per i lavori d'arte applicata all'industria, si deve depositare un esemplare delle riproduzioni fotografiche, le quali, in una o più tavole, colgano tutti i lati dell'opera in modo che se ne possa ricostruire l'immagine completa.

Per i disegni, i progetti di lavori d'ingegneria, le fotografie e i lavori eseguiti con procedimenti analoghi alla fotografia, si deposita un esemplare di essi

Nell'ipotesi considerata nel primo comma del presente articolo, l'esemplare deve portare impressi il nome e cognome dell'autore o la menzione dell'anonimo, il titolo dell'opera e la data di prima pubblicazione, diffusione o esposizione di essa. In difetto, il deposito dell'esemplare deve essere accompagnato da una dichiarazione scritta, contenente le dette indicazioni e firmata dalla persona cui spetta l'obbligo del deposito o da un suo mandatario.

Qualora si tratti delle opere indicate nel secondo comma del presente articolo, l'esemplare deve portare impressi, in modo chiaro e indelebile, il nome e cognome dell'autore o, a seconda i casi, la indicazione dello stabilimento di esecuzione, e la data di prima pubblicazione.

Art. 18.

Per le opere cinematografiche, debbono essere depositate tante fotografie o diapositive, quanti sono i quadri e le parti in cui l'opera si divide, in guisa che l'opera stessa ne resti individuata.

Il deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione scritta, in cui siano indicati il titolo dell'opera, il nome della ditta autrice, il metraggio della pellicola, la data di prima proiezione e, possibilmente, il nome del direttore di scena e degli interpreti principali.

Art. 19.

Per le opere o composizioni drammatiche, musicali, coreografiche o pantomimiche, quando siano inedite o non siano poste in vendita, si deve depositare il manoscritto originale od una copia dichiarata conforme dall'autore.

Se le opere o composizioni siano istrumentate, l'originale o la copia deve comprendere la partitura d'orchestra e voci.

In caso di omissione del deposito, a norma dei precedenti comma nel termine prescritto, il sequestro di uno o più esemplari dell'opera, ai sensi dell'art. 58, capoverso, del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, può essere eseguito anche nelle mani degli esecutori dell'opera, prima, durante e dopo la sua esecuzione o rappresentazione.

Per le opere adattate o ridotte per istrumenti meccanici, il deposito si effettua mediante la produzione del catalogo relativo ovvero di una o più dichiarazioni scritte, in cui siano indicati il titolo dell'opera, il nome e cognome dell'autore od esecutore della riduzione o dell'adattamento, la ditta produttrice dell'istrumento, e la data precisa, o almeno approssimativa, in cui la riduzione o l'adattamento è stato reso pubblico.

Art. 20.

La notizia delle opere depositate e delle trascrizioni registrate è data dal Bollettino dell'Ufficio della proprietà intellettuale, che è pubblicato periodicamente. In esso sono pure inseriti gli annunzi e le notizie da pubblicarsi a norma del presente decreto, la indicazione delle opere adatte a pubblico spettacolo, che siano cadute nel dominio pubblico, e di quelle espropriate a causa di pubblica utilità, nonchè la nuova legislazione nazionale o straniera in materia di proprietà intellettuale, e ogni altra notizia o pubblicazione, sulla stessa materia, che possa interessare gli autori o il pubblico.

Art. 21.

Per ottenere copie od estratti dei registri delle trascrizioni, o certificati in relazione al contenuto di essi e per prendere visione delle note di trascrizione, delle opere depositate e dei documenti relativi, occorre rivolgere istanza, in carta bollata, all'Ufficio della proprietà intellettuale. Un'unica istanza non può avere oggetti di diversa specie, nè più di quattro della stessa specie.

Per ciascuna certificazione, copia od estratto deve essere inviato all'Ufficio, oltre il foglio della carta bollata per la stesura dell'atto, la ricevuta della tassa fissa di L. 10 per ogni foglio o parte di foglio della stessa carta, da pagarsi all'Ufficio del registro.

La visione delle note di trascrizione, delle opere e dei documenti può essere presa nelle apposite sale dell'Ufficio, nei giorni e nelle ore stabilite dal direttore di questo.

CAPO V.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 22.

L'esistenza della reciprocità, richiesta dall'art. 69 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, come condizione per l'applicazione dello stesso decreto alle opere pubblicate, rappresentate o eseguite per la prima volta in uno Stato estero, qualora non risulti da accordi internazionali, dovrà essere dichiarata con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per gli affari esteri.

Art. 23.

La facoltà del riacquisto dei diritti di autore, contemplata nell'art. 70, comma secondo, del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, non riguarda le opere per le quali l'autore o i suoi aventi causa richiesero la tutela del diritto di autore a termine del testo unico approvato col R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012, nè le traduzioni in italiano delle opere straniere per le quali l'esercizio del diritto esclusivo di traduzione decadde per il decorso del termine di dieci anni stabilito dall'art. 5 dell'Atto addizionale di Parigi del 4 maggio 1896.

Tale facoltà si esercita con dichiarazione scritta, presentata o trasmessa, possibilmente insieme con un esemplare dell'opera, all'Ufficio della proprietà intellettuale entro il 31 agosto 1927. Nella dichiarazione si deve indicare l'opera per la quale si vuole riacquistare il diritto di autore, enunciando il titolo di essa, il nome e cognome dell'autore, nonchè dell'editore, se sia stampata, e la data di prima pubblicazione, esecuzione, rappresentazione o diffusione, in qualsiasi modo avvenuta.

Per le pubblicazioni inserite, in una o più volte, in giornali o riviste, la dichiarazione può essere generica: se possibile, sono indicati il titolo dei giornali o delle riviste, in cui ebbe luogo la inserzione, e l'oggetto della pubblicazione.

Gli autori o i loro aventi causa che abbiano riacquistato i loro diritti, a norma dell'art. 70, capoverso primo, del citato decreto-legge e del presente articolo, possono concedere, entro il 31 agosto 1927, a coloro che legittimamente riprodussero le opere, oggetto dei diritti stessi, la facoltà di continuare lo smercio degli esemplari esistenti, oltre il termine previsto dall'art. 70, capoverso secondo, del suindicato decreto-legge, purchè sia applicato uno speciale contrassegno su ciascuno dei detti esemplari e sia corrisposta un'equa percentuale sull'incasso della vendita. La misura della percentuale, a richiesta di tutti gli interessati, può essere determinata dal direttore dell'Ufficio della proprietà intellettuale a norma dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 24.

L'Ufficio della proprietà intellettuale, per l'esercizio delle attribuzioni demandategli dall'art. 72 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, cataloga e conserva le opere inviategli in deposito e quelle che per altri motivi gli siano trasmesse o esso richieda; raccoglie notizie ed assume informazioni sulla produzione nazionale e su quella straniera delle opere dell'ingegno, letterarie ed artistiche; coadiuva l'Amministrazione finanziaria ai fini dell'applicazione dell'art. 34 del citato decreto-legge; sottopone al Ministro per l'economia nazionale le sue proposte per l'assegnazione di somme a titolo d'incoraggiamento e per provocare l'azione del pubblico ministero nonchè l'espropriazione di opere per causa di pubblica utilità, rispettivamente, ai sensi degli articoli 24, 34, 35 e 55 dello stesso decreto-legge.

Art. 25.

Il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, ed il presente decreto entreranno in vigore il 1° settembre 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDELE — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 65. — COOP

Numero di pubblicazione 1685.

REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. 1373.

Ratifica del decreto governatoriale 6 aprile 1926 relativo agli affitti di immobili in Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il decreto del Reggente il Governo della Tripolitania, serie *A*, n. 540, in data 27 maggio 1924, ratificato dal R. decreto 25 settembre 1924, n. 1953, col quale furono emanate alcune disposizioni in materia di acquisti di immobili in quella Colonia;
Visto il decreto del Governatore della Tripolitania in data 6 aprile 1926, serie *A*, n. 292, con cui è stata prorogata a tutto il 30 giugno 1927, l'efficacia del predetto decreto 27 maggio 1924 del Reggente il Governo;
Ritenuto che tale provvedimento è ispirato a criteri di evidente opportunità politica ed economica, tenuto conto degli inevitabili abusi che l'abolizione del sistema vincolistico genererebbe a causa della presente limitata disponibilità degli alloggi, e della circostanza che le conseguenze di tali abusi sarebbero in special modo risentite dalle classi meno abbienti e particolarmente da quella dei funzionari e salariati alle dipendenze del Governo;
Ritenuto quindi che il citato decreto governatoriale 6 aprile 1926, emanato in via d'urgenza d'intesa col Ministro per le colonie, merita di essere ratificato;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1926, è data, per ogni effetto, piena ed intiera efficacia al decreto del Governatore della Tripolitania in data 6 aprile 1926, serie *A*, n. 292.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 69. — COOP

Numero di pubblicazione 1686.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1372.

Estensione alle Colonie delle disposizioni di legge sull'uso della Bandiera nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;
Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1114;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817;
Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese, in quanto applicabili, alla Tripolitania, alla Cirenaica, all'Eritrea, alla Somalia Italiana, le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1925, n. 2264, concernenti l'uso della Bandiera nazionale.
Le facoltà da detta legge conferite al Prefetto saranno esercitate dal Commissario regionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 68. — COOP

Numero di pubblicazione 1687.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1374.

Modificazione dell'art. 6 del R. decreto 15 maggio 1924, n. 957, relativo all'applicazione della tassa di fabbricazione sugli spiriti in Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n 957, che applica la tassa di fabbricazione sugli spiriti in Tripolitania;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ultimo capoverso dell'art. 6 del R. decreto 15 maggio 1924, n. 957, è sostituito dal seguente:

« La produttività giornaliera dei lambicchi semplici a fuoco diretto, di cui allo stesso precedente art. 4, nel caso di impiego di datteri come materia prima, sarà calcolata corrispondente alla resa sopra indicata in ragione di litri anidri 32 per ogni ettolitro di capacità della caldaia. Nei lambicchi con caldaie di capacità inferiore ai 250 litri la produttività giornaliera sarà calcolata in ragione di litri anidri 38 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 70. — COOP

Numero di pubblicazione **1688.**

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. **1377.**

Approvazione della convenzione relativa alla concessione delle opere di armamento, consolidamento e completamento della linea ferroviaria Civitavecchia-Orte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 ottobre 1919, n. 1980, con il quale fu approvata la convenzione stipulata il 26 aprile 1919, fra il Governo e la Società elettroferroviaria italiana per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Civitavecchia-Orte;

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1312;

Visto il R. decreto 31 marzo 1921, n. 489, con cui fu approvata e resa esecutoria la convenzione 8 marzo 1921, per la concessione di sola costruzione della ferrovia predetta, in sostituzione della citata convenzione 26 aprile 1919;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 14 luglio 1926, fra i delegati dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, in rappresentanza dello Stato, e i legali rappresentanti della Società elettroferroviaria italiana, con sede in Roma, per la concessione delle opere di completamento, consolidamento ed armamento della ferrovia Civitavecchia-Orte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 73. — COOP

Numero di pubblicazione **1689.**

REGIO DECRETO 6 agosto 1926, n. **1378.**

Istituzione di un ruolo di gruppo B per il personale di cassa della Tesoreria centrale del Regno, della Regia zecca e della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella n. 1 del personale di gruppo *C* annessa al decreto Ministeriale 22 giugno 1925, n. 12598, è sostituita da quella n. 1 annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Per il personale di cassa addetto alla Tesoreria centrale del Regno, alla Regia zecca ed alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, è istituito il ruolo di gruppo *B* di cui alla tabella n. 2 annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

L'assunzione del personale di cui alla tabella n. 2 annessa al presente decreto ha luogo:

a) mediante trasferimento di funzionari dei ruoli di gruppo *B* o di gruppo *C* del personale degli uffici esterni del Tesoro, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze;

b) oppure mediante pubblico concorso, per esame, le cui modalità saranno stabilite con decreto Ministeriale, fra candidati provvisti del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli impiegati trasferiti a mente del disposto della precedente lettera *a*) sono collocati nel grado 11°, quelli assunti mediante il concorso di cui alla lettera *b*) sono nominati al grado 11°, dopo il servizio di prova prescritto dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, purchè il Consiglio di amministrazione li riconosca idonei a disimpegnare le funzioni di cassiere.

Qualora nel ruolo di cui alla tabella n. 2 si rendano vacanti posti di grado superiore all'11° e gli impiegati del grado immediatamente inferiore a quello in cui si verifica la vacanza non siano provvisti dell'anzianità necessaria per la promozione o non siano giudicati promovibili, l'Amministrazione potrà conferirli, con norme che saranno fissate mediante decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze, ad impiegati di pari grado dei ruoli di cui alla tabella n. 1 annessa al presente decreto.

Art. 4.

I funzionari degli uffici esterni del Tesoro trasferiti nel ruolo del personale di cui alla tabella n. 2, conseguiranno

l'effettività del posto, quando, dopo un esperimento di almeno sei mesi, ne siano riconosciuti idonei, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

I funzionari di cassa di grado 10°, se riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, saranno promossi al grado 9° anche in difetto di posti vacanti, purchè abbiano compiuto, almeno, sei anni di effettivo servizio nel grado.

Le promozioni al grado 9°, se effettuate in soprannumero, dovranno essere compensate da corrispondenti vacanze di posti nei gradi inferiori.

Le promozioni al grado 10° sono conferite con le norme di cui all'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, agli impiegati di grado 11° che abbiano sette anni di anzianità.

Art. 6.

I posti di cassiere principale (grado 8°) saranno conferiti per merito comparativo tra i funzionari di cassa di grado 9° e di grado 10° che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno tre o sei anni di servizio effettivo nel grado.

Art. 7.

Il personale di cassa del quale, per ragioni di salute o per altre cause, non fosse ritenuta più opportuna la permanenza negli uffici di gestione, sarà, a sua domanda ovvero d'ufficio, restituito al ruolo di provenienza, nel quale andrà ad occupare il posto che gli sarebbe spettato se non avesse mai cessato di appartenervi. Se trattisi di personale direttamente assunto mediante concorso, il passaggio nel ruolo del personale di cui alla tabella n. 1 annessa al decreto Ministeriale 22 giugno 1925, n. 12598, sarà effettuato in grado corrispondente a quello rivestito, con collocamento in base all'anzianità di nomina al grado medesimo.

Disposizione transitoria.

Art. 8.

L'attuale cassiere sostituto principale del tesoriere centrale del Regno viene collocato al grado 8° dell'annessa tabella n. 2.

L'attuale sostituto del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato appartenente al ruolo di gruppo *B*, del personale degli uffici esterni del Tesoro, è collocato nel grado 8° dell'annessa tabella n. 2 con lo stipendio massimo assegnato al grado.

L'attuale cassiere della Tesoreria centrale, appartenente al ruolo di gruppo *C* del personale dell'Amministrazione centrale, nonchè l'attuale sostituto del tesoriere della Regia zecca sono collocati nel grado 9° della stessa tabella con lo stipendio massimo assegnato al grado.

Gli altri cassieri della Tesoreria centrale nonchè l'altro cassiere della Regia zecca sono collocati secondo l'ordine di ruolo, i primi quattro nel grado 9°, i rimanenti nel grado 10°.

Art. 9.

Le disposizioni al presente decreto hanno vigore dal 1° luglio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 82. — COOP

TABELLA n. 1.

Grado		Numero dei posti
9°	Ufficiali capi	34
10°	Ufficiali principali	103
11°	Primi ufficiali	173
12°	Ufficiali	308
13°	Alunni	70
		688

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA n. 2.

Personale di cassa della Tesoreria centrale del Regno, della Regia zecca e della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato.

Gruppo *B*.

Grado		Numero dei posti
8°	Cassieri principali (*a*)	2
9°	Primi cassieri	6
10°	Cassieri	7
11°	Vice cassieri	
		15

(*a*) Con le funzioni: l'uno di sostituto del tesoriere centrale del Regno, l'altro del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926.

Proroga di poteri del Commissario straordinario della Cassa di risparmio di Postumia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 aprile 1924, col quale veniva sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Postumia e nominato Regio commissario il sig. Benvenuto Farolfi;

Visto il R. decreto 28 agosto 1924, col quale si prorogarono i poteri del predetto Regio commissario;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, col quale il sig. Benvenuto Farolfi veniva sostituito nella carica di Regio commissario della Cassa di risparmio di Postumia dal signor rag. Luigi Ronchi;

Visti i Regi decreti 19 aprile, 19 agosto, 9 novembre 1925 e 18 aprile 1926, coi quali il rag. Ronchi era confermato nella carica predetta;

Veduto l'art. 25 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sulle Casse di risparmio;

Constatata la necessità di prorogare ulteriormente l'amministrazione straordinaria dell'Istituto stesso;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri del Regio commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Postumia, sig. rag. Luigi Ronchi, sono prorogati sino al 30 settembre 1926.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 17 giugno 1926.

Approvazione del contratto 26 maggio 1926, col quale la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali concede a mutuo al Regio demanio la somma di L. 50,000,000 per l'assetto delle Regie terme di Salsomaggiore e per la costruzione di uno stabilimento demaniale per le cure degli operai e delle operaie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 9 maggio 1926, n. 823, concernente provvedimenti pel finanziamento relativo all'assetto delle Regie terme di Salsomaggiore ed alla costruzione di uno stabilimento demaniale per le cure degli operai e delle operaie;

Visto l'atto 26 maggio 1926, stipulato in forma pubblica amministrativa presso il Ministero delle finanze, tra S. E. il conte Volpi di Misurata, Ministro per le finanze, in rappresentanza del Demanio dello Stato, e la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, rappresentata dal presidente, onorevole gr. cord. avv. Giovanni Indri, senatore del Regno, e dal direttore generale gr. uff. prof. Paolo Medolaghi, col quale atto la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali concede a mutuo al Regio demanio, per le suindicate finalità, alle condizioni nell'atto stesso specificate, la somma di lire 50,000,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'atto stipulato addì 26 maggio 1926 presso il Ministero delle finanze, tra l'Amministrazione demaniale, rappresentata dal Ministro per le finanze, conte Volpi di Misurata, e la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, rappresentata dal presidente on. gr. cord. avv. Giovanni Indri, senatore del Regno, e dal direttore generale gr. uff. prof. Paolo Medolaghi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1926.

Autorizzazione ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione alla ditta Holme Riccardo con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, di modifica ai predetti decreti-legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1923, col quale la ditta Holme e C. di Napoli venne autorizzata all'esercizio della mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero, per il periodo di anni due, decorrente dal 14 agosto 1923;

Vista la domanda della ditta medesima per ottenere il rinnovo della autorizzazione in nome del socio sig. Holme Riccardo, cittadino italiano;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa al sig. Holme Riccardo di Napoli l'autorizzazione ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione per il periodo di anni due, a datare dalla pubblicazione del presente decreto.

L'autorizzazione è subordinata oltre che all'osservanza delle disposizioni dei decreti-legge e del regolamento sopra richiamati anche alle condizioni di cui agli articoli seguenti, sotto pena di decadenza.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura dei rischi all'estero presso altre Compagnie od altri Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituire ai termini dell'art. 34 del citato decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura effettiva di L. 250,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dall'art. 50 del regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e del testo di legge tributaria sulle associazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3284, modificato con R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente compiute dal predetto signor Riccardo Holme.

Roma, addì 23 giugno 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1926.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni del distretto delle imposte di Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, che permette di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto delle imposte di Lugo (provincia di Ravenna);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° ottobre 1926, per i Comuni del distretto delle imposte di Lugo (provincia di Ravenna) e da tale data cesserà per il distretto medesimo la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1926.

Approvazione del catasto del Consorzio di irrigazione della Roggia Lonata, nel comune di Lonato.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la domanda presentata il 10 marzo 1924, con la quale il Consorzio di irrigazione della Roggia Lonata, con sede nel comune di Lonato, provincia di Brescia, chiede la facoltà di riscuotere i contributi consorziali con le forme, con i privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette;

Visto il decreto 25 novembre 1923 del Prefetto della provincia di Brescia, che dichiara obbligatoria la costituzione del predetto Consorzio;

Visto il certificato del comune di Lonato in data 3 febbraio 1924, dal quale risulta che furono depositati presso l'archivio comunale lo statuto consorziale e il catasto dei beni immobili irrigati con le acque della Seriola Lonata;

Vista la nota di trascrizione della conservazione delle ipoteche di Brescia del 21 febbraio 1924 e registrata alla stessa data al numero 1509 registro generale, n. 1242 registro particellare, dal quale risulta l'elenco delle proprietà consorziate;

Vista la deliberazione 12 luglio 1926 dell'assemblea generale del Consorzio, con la quale sono apportate allo statuto le modifiche richieste da questo Ministero;

Visto il certificato del comune di Lonato, in data 21 luglio 1926, dal quale si rileva che i documenti catastali furono pubblicati a norma di legge, e che contro di essi non furono presentati reclami;

Visto il testo unico delle leggi sui consorzi ed opere di irrigazione, approvato con R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, e il regolamento 28 febbraio 1886, n. 3739, serie 3ª;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio il catasto del Consorzio obbligatorio di irrigazione della Roggia Lonata, con sede nel comune di Lonato, provincia di Brescia, compilato e pubblicato a termini di legge comprendente 239 partite con una superficie di ettari 1024, are 27, centiare 3.

Roma, addì 11 agosto 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale protato dalla ricevuta: 1832 — Data della ricevuta: 21 gennaio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Zambelli Giuseppe fu Giulio — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 20 — Consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 agosto 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. (Elenco n. 7).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	185640	755 —	Formigli *Guglielmina* fu Pellegrino, moglie di Soldani Benzi Luigi, dom. in Firenze, vincolata.	Formigli *Zaira-Guglielmina* fu Pellegrino, moglie, ecc. come contro.
3.50 %	712979	21 —	Alberti Angela fu Giovanni moglie di Scandroglio *Tobia* dom. a Cairate (Milano); con usufr. vital. a Corti Rinaldo fu Ippolito, dom. a Cairate (Milano).	Alberti Angela fu Giovanni moglie di Scandroglio *Ercole-Tobia*, dom. a Cairate (Milano); con usufr. vitalizio, come contro.
»	797223	87.50	Alberti Angela fu Giovanni *nubile*, dom. a Cairate (Milano) con usufr. vital. come la precedente.	Alberti Angelo fu Giovanni, *moglie di Scandroglio Ercole-Tobia*, dom. come contro.
Cons. 5 %	56865	3,615 —	Debenedetti *Clotilde-Diana* fu Gabriele, moglie di Vitale Oreste Moise, dom. in Milano.	Debenedetti *Diana-Clotilde* fu Gabriele, moglie, ecc. come contro.
»	346605	1,800 —		
»	61405	710 —	Debenedetti *Clotilde* fu Gabriele, moglie, ecc. come la precedente.	
»	363405	450 —	Benedetti Dario fu Natale, dom. a Modena, con usufr. a Ferrari Rosa fu Natale, ved. Benedetti.	Benedetti Dario fu Natale, *minore sotto la p. p. della madre Micagni Elisabetta di Domenico ved. di Benedetti Dario*, dom. a Modena, con usufr. come contro.
3.50 %	480293	21 —	Brandi Rosa di Pietro, *nubile*, dom. a Torraca (Salerno).	Brandi Rosa di Pietro, *minore, sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
»	480294	21 —	Brandi Filomena di Pietro, dom. a Torraca (Salerno).	Brandi Filomena di Pietro, *minore* ecc., come la precedente.
»	480295	21 —	Brandi Antonio di Pietro, dom. a Torraca (Salerno).	Brandi Antonio di Pietro, *minore* ecc., come la precedente.
Cons. 5 %	72073	50 —	Dasso *Clorinda-Rosa* di Benedetto, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Santa Giulia di Lavagna (Genova).	Dasso *Rosa Corsiglia-Iolanda vulgo Clorinda* di Benedetto, minore ecc. come contro.
»	181802	30 —	Dattola Domenica fu *Antonino*, minore sotto la p. p. della madre Cuzzola Teresa, domiciliata a Reggio Calabria.	Dattola Domenica fu *Antonio*, minore ecc., come contro.
3.50 %	799930	700 —	Bertora Ida fu Bernardo, domic. a Loano (Genova) con usufr. vital. a Taramasso Maria Angela, vulgo Maddalena fu *Giacomo*, ved. di Bertora Bernardo, dom. a Loano.	Intestata come contro, con usufr. vital. a Taramasso Maria Angela vulgo Maddalena fu *Paolo*, ved. ecc., come contro.
Cons. 5 %	234773	7,235 —	Bonifacio Anna-Maria, Giuseppina, *Concettina*, Albertina e Virginia fu Catello Roberto, minori sotto la p. p. della madre Celotto Antonietta fu Antonio, ved. di Bonifacio Catello Roberto, domic. a Castellammare di Stabia (Napoli).	Bonifacio Anna-Maria, Giuseppina *Maria-Concetta*, Albertina ecc., come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	328482	600 —	Masci *Bianca-Norina* di Luigi, minore, sotto la p. p. del padre, domic. a Chieti; con usufr. a Gagliardi Concetta fu Giuseppe, moglie di Barone Gabriele fu Luigi, domic. a Chieti.	Masci *Norina-Bianca* di Luigi, minore ecc., come contro.
Ricevuta provvis. rilasc. il 12 novembre 1924 dalla Sezione di R. tesoreria di Cosenza.	166	Cap. 43, 800 —	Francesco Marini-Serra fu Giuseppe, Cosenza.	Francesco Marini-Serra fu Giuseppe, *minore sotto la p. p. della madre Greco Ernesta fu Giuseppe, ved. Marini-Serra*, Cosenza.
Cons. 5 %	126220	60 —	Solimbergo *Giuseppe* di Gino, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Bergamo.	Solimbergo *Eugenio-Claudio-Giuseppe* di Gino, minore ecc., come contro.
»	261069	125 —	Solimbergo *Eugenio-Giuseppe* di Gino, minore, ecc., come la precedente.	
»	108451	130 —	Solimbergo *Giuseppe Eugenio* di Gino, minore, ecc., come la precedente.	
»	211425	440 —	Solimbergo *Eugenio-Giuseppe* di Gino, minore, ecc., come la precedente.	
Ricevuta provvisoria emessa dalla R. tesoreria di Roma il 22 novembre 1924.	1635	Cap. 200 —	Coen *Oreste* fu Camillo.	Coen *Israele-Oreste* fu Camillo.
Cons. 5 %	272593	3, 850 —	Reghezza *Pasqualina-Carolina* di Tommaso, moglie legalmente separata di Brizio Agostino Vittorio, domic. in Milano, vincolata.	Reghezza *Carolina-Pasqualina* di Tommaso, moglie ecc., come contro.
»	410230	275 —	*Tedhy* Franco fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Menabrea Eugenia fu Carlo, ved. *Tedhy*, domic. a Biella (Novara).	*Thedy* Franco fu Emilio, minore ecc., come contro.
»	25367	190 —	Daddi Marcello *Celestino* fu Salvatore, domiciliato a Nuoro (Sassari).	Daddi Marcello *Pietro-Celestino* fu Salvatore, *minore sotto la p. p. della madre Marcello Angelina*, ved. Daddi, domic. come contro.
»	25368	190 —	Daddi Marcello Massimo fu Salvatore, domiciliato a Nuoro (Sassari).	Daddi Marcello Massimo fu Salvatore, *minore*, ecc. come la precedente.
»	235515	80 —	Bagnasco Maria di *Angelo*, minore, sotto la p. p del padre, domic. ad Oneglia (Porto Maurizio).	Bagnasco Maria di *Domenico*, minore, ecc., come contro.
»	221325	185 —		

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 agosto 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.